

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO**

Proposta n. 929/2017

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 925 DEL 29 Marzo 2017**

**STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO DEL PERSONALE**

Direttore del Servizio del personale : f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

**OGGETTO:** Dipendente L.A.M. Matricola n. 1945 Collaboratore Professionale Infermiera assunta a tempo indeterminato. Congedo retribuito per assistere il familiare disabile di cui all'art. 42 comma 5 del D. Lgs.151/2001.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: f.to Maria Pamela Giorno

Posizione Organizzativa. f.to Dott.ssa Lucia Cadeddu

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL di Nuoro per 15 giorni consecutivi

Servizio Affari Generali e Legali

## IL DIRETTORE

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Andrea Marras quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro;

**VISTO** l'art. 16, c. 8, Legge regionale 27 Luglio 2016, n. 17, secondo il quale, limitatamente al tempo necessario ad attivare le iniziative utili per l'avvio dei nuovi modelli organizzativi, previsti ai sensi legge in parola, l'operatività dei servizi dell'ATS è garantita dagli assetti organizzativi delle aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto *"Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute"*, in particolare, la parte in cui si dispone la conferma dei provvedimenti di attribuzione di funzioni e attività già in vigore presso le ex ASL confluite in ATS e non oggetto di modifica da parte della stessa;

**VISTA** la deliberazione n. 1494 del 29.12.2011 di conferimento incarico di Direttore struttura complessa del servizio del personale risorse umane, afferente al dipartimento amministrativo;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)*, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**PRESO ATTO** che la dipendente L.A.M. Matricola n. 1945 Collaboratore Professionale Infermiera assunta a tempo indeterminato, chiede che le vengano concessi n. 25 giorni di permesso di congedo retribuito, per assistere il familiare disabile (Madre – Verbale Commissione Medica n. 75497 del 24.09.2005), ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs.151/2001 per il periodo dal 07/02/2017 al 03/03/2017;

**PRESO ATTO** che, con Nota Protocollo n. 4441 del 14.11.2005 la dipendente in parola è stata autorizzata ad usufruire dei benefici di cui alla Legge n. 104/1992, art. 33, comma 3, per prestare assistenza al familiare invalido;

**VISTO** l'art. 42 comma 5 e ss., così come modificato dal D. Lgs. 119/2011 che ha ridefinito in materia di congedo per assistenza a persona con grave disabilità gli ambiti di applicazione e le modalità di fruizione, in particolare stabilendo direttamente ed espressamente l'ordine dei soggetti possibili beneficiari e le condizioni in cui si può scorrere tale ordine in favore del legittimato di ordine successivo;

**VISTA** la Sentenza della Corte Costituzionale n. 203/2013 che ha ridefinito la platea dei destinatari del congedo retribuito estendendo tali benefici anche ai parenti ed affini entro il terzo grado,

conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti previsti dall'art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità;

**PRESO ATTO** che il dipendente risulta essere in possesso dei requisiti previsti dalla norma sopraccitata, ed in particolare che la persona assistita è convivente e non è ricoverata a tempo pieno presso una struttura pubblica o privata così come previsto dalla normativa vigente;

**PRESO ATTO** che la dipendente ha usufruito di altri permessi, per un totale, allo stato attuale, di 67 giorni, per assistere il familiare con disabilità come di seguito specificato:

*Determinazione n. 4438 del 30.12.2016* dal 06.10.2016 al 11.10.2016 e dal 24.10.2016 al 27.10.2016;

*Determinazione n. 2837 del 12.09.2016* dal 29.02.2016 al 04.03.2016, dal 22.03.2016 al 01.04.2016, dal 30.05.2016 al 31.05.2016 e dal 07.06.2016 al 01.07.2016;

*Determinazione n. 5397 del 25.11.2015* dal 30.09.2015 al 08.10.2015 e dal 26.10.2015 al 30.10.2015;

**RITENUTO CHE** qualora dovessero risultare ulteriori permessi usufruiti dal dipendente, presso altre ASL e/o Aziende, di cui questa Area Socio Sanitaria non è a conoscenza, il periodo eccedente i due anni previsti dalla normativa in vigore, sarà trasformato in aspettativa senza retribuzione;

**RITENUTO** altresì che la durata massima del congedo straordinario è quella di due anni nell'arco della vita lavorativa del dipendente e che tale limite massimo individuale ricomprende anche l'aspettativa per gravi e documentati motivi familiari fruiti ai sensi dell'art. 12 comma 8 lett. c) del CCNL Comparto Sanità del 07/04/1999;

**VISTO** l'art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, il cui comma 5 ter prevede che "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati";

**VERIFICATO** che le competenze stipendiali spettanti al dipendente in parola sono d'importo inferiore rispetto ai valori massimali previsti per l'indennità economica succitata;

**VISTO** il D. Lgs. n.196 del 30.06.2003 " Codice in materia di protezione dei dati personale";

**VISTA** la Legge n. 53 dello 08.03.2000, artt. 4 c. 4 bis e 20;

**VISTO** il D. Lgs. n. 151/2001 art.42, c. 5 bis, ter, quater e quinquies;

**VISTO** il D. Lgs. n. 119/2011;

**VISTA** la Legge 24.12.2003 n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"

**VISTA** la Circolare INPDAP n. 31 del 12.05.2004;

**VISTA** la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3/02/2012;

**VISTA** la Sentenza della Corte Costituzionale n. 203/2013;

**VISTE** le Circolari INPS n. 32 dello 06/03/2012, n. 78 del 16/04/2015, n. 51 del 17/03/2016 e n. 19 del 31/01/2017 ;

**VISTA** la Legge 104/1992;

**VISTA** la L. R. n. 10/2006.

### **DETERMINA**

Per i motivi integralmente esposti in premessa:

- di autorizzare ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge richiamate in premessa il dipendente assunta a tempo indeterminato ad usufruire di n. 25 giorni di congedo retribuito di cui all'oggetto per assistere il familiare invalido (Madre) dal 07/02/2017 al 03/03/2017;
- di dare atto che la dipendente ha usufruito di altri permessi, per un totale di 67 giorni, per assistere il familiare con disabilità, come esposto in premessa;
- di dare atto altresì che, per il periodo di congedo straordinario il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento esclusivo alle voci fisse e continuative del trattamento, con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria, che non abbiano carattere fisso e continuativo e che non sono computabili ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine servizio, ma sono validi ai fini dell'anzianità assicurativa come stabilito dalla Circolare Inpdap n. 11 del 2001;
- di incaricare dell'esecuzione del presente Provvedimento il Servizio del Personale.

### **IL DIRETTORE**

f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus